



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE**  
**Data di registrazione**

**129**  
**20/04/2022**

**N. GENERALE**  
**Data di registrazione**

**526**  
**20/04/2022**

Responsabile P. O. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione, Servizi Culturali, Sport e Grandi Eventi"

**OGGETTO:** PROROGA DEL CONTRATTO REP.7820/2013 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT LIVATINO-SAETTA ALL'A.S.D. POLISPORTIVA CANICATTÌ SPORT. - ATTO PROPEDEUTICO: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 13 DEL 16.02.2022

Il Responsabile del Procedimento Petix Giovanni sottopone al Responsabile ad Interim della P.O. n. 6 - Dr.ssa Angela Carrubba, conferito con giusta Determinazione del Segretario Generale n. 27 del 19.01.2022, la seguente proposta di determinazione

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 16.02.2022;

**Rilevato** che il suddetto provvedimento esprime la volontà da parte dell'Amministrazione di accordare alla Società Sportiva in atto concessionaria del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport Livatino-Saetta una proroga contrattuale al fine di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario derivante dal contratto;

**Preso Atto:**

- che la suddetta Società agisce attualmente in regime di una precedente proroga la cui scadenza è prevista in data 03.10.2023;
- che tale proroga era stata concessa al fine di consentire alla Società concessionaria il recupero della somma di € 12.431,68 afferente spese direttamente sostenute dalla Società concessionaria per l'esecuzione di interventi di riqualificazione sull'immobile, contrattualmente previsti e motivo di proroga contrattuale per un massimo di ulteriori anni 5;

**Rilevato:**

- che lo stato emergenziale sanitario determinato dall'epidemia da covid, che si è protratto dal mese di marzo 2020 fino a oggi, ha penalizzato anche le attività e manifestazioni sportive, in termini di una riduzione significativa delle richieste di utilizzo degli impianti sportivi da parte delle varie A.S.D.;
- che la riduzione degli incassi derivanti dal pagamento di tariffe d'esercizio da parte delle società sportive concessionarie dell'uso dell'impianto, può essere oggettivamente desunta dai bilanci consuntivi delle annualità 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 trasmessi A.S.D. Polisportiva Canicattì Sport di seguito riportati:
  - Stagione sportiva 2017-2018 totale entrate 32.708,20;
  - Stagione sportiva 2018-2019 totale entrate 32.313,13
  - Stagione sportiva 2019-2020 totale entrate 18.163,25
  - Stagione sportiva 2020-2021 totale entrate 15.047,56
- che, pertanto la Società ha subito una contrazione dei ricavi nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 pari ad € 29.510,73
- che, a fronte di questa riduzione dei ricavi la Società ha dovuto sostenere, durante i periodi di apertura dell'impianto, con utenza ridotta, le spese derivanti dall'obbligo di sanificazione dei locali che hanno comportato un aggravio dei costi di gestione e un maggior impegno operativo da parte del concessionario;

- che in termini di dotazione di apparecchiature e sostanze per la sanificazione la società ha sostenuto una spesa di € 350,00;
- per cui il deficit economico complessivo può essere ragionevolmente quantificato in € 29.800,00;

**Vista** la nota trasmessa dallo Studio Legale Meli acquisita al prot. 56649 del 23.12.2021 che in nome e per conto e nell'interesse della A.S.D. Polisportiva Canicatti Sport ha inoltrato richiesta di proroga contrattuale in ragione dei periodi di chiusura adottati dal gestore per l'esecuzione di lavori di manutenzione e dai provvedimenti emergenziali emanati dal governo per fronteggiare l'epidemia da covid che hanno fortemente penalizzato le attività sportive a causa della prolungata chiusura degli impianti e della contrazione delle richieste di utilizzo da parte dei fruitori abituarini; che l'impianto, inoltre, è stato oggetto di ulteriori periodi di chiusura derivanti dall'esecuzione di lavori straordinari;

**Vista**, altresì, la comunicazione trasmessa in riscontro alla proposta di proroga formulata da codesto Comune – prot. n. 13746 del 07.04.2022- con la quale lo studio legale Meli ha accettato il periodo di proroga della durata di anni 2 (due) che il Comune intende concedere;

**Ritenuto:**

- che i contratti di concessione di servizi pubblici contrattualmente riconducibili a partenariato pubblico/privato sono incentrati sulla convenienza economica per la P.A. e la sostenibilità economica per il privato;
- che l'equilibrio contrattuale è basato sul rapporto tra ricavi e spese;
- che il D.lgs 50/2016 agli artt. 165, commi 2) e 182, comma 3) contempla che il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio;
- che tra le condizioni di riequilibrio rientrano:
  - l'entrata in vigore di norme legislative che incidono economicamente sui termini e le condizioni della gestione dei servizi e sull'introito dei corrispettivi;
  - le cause di forza maggiore;

**Preso Atto** che nel caso di specie ricorrono le condizioni sopra esposte e, pertanto, al fine di riequilibrare i rapporti contrattuali intercorrenti tra Ente proprietario e soggetto concessionario occorre individuare la misura di riequilibrio contrattuale da adottare, anche al fine di evitare eventuali contenziosi;

**Valutato:**

- che la forma di riequilibrio più facilmente attuabile è quella di concedere un'ulteriore proroga contrattuale che consenta il recupero del residuo investimento praticato dal Concessionario tenendo conto dei periodi di chiusura causate dall'emergenza sanitaria;
- che l'importo complessivo che la società doveva recuperare durante la vigenza della proroga concessa della durata di anni 5 ammontava ad € 12.431,68 pari ad un recupero annuo di € 2.486,33;
- che le misure adottate dal governo per contrastare l'emergenza sanitaria da covid, hanno di fatto comportato un blocco e una significativa riduzione delle attività sportive per circa 18 mesi;
- che, inoltre, l'impianto durante la vigenza della proroga contrattuale ha subito alcune chiusure derivanti dalla necessità di esecuzione di alcuni interventi quali:
  - la tracciatura dell'area di gioco per consentire l'omologazione dell'impianto ad ospitare gare di calcio a 5 di cat. B;
  - la messa in sicurezza di tutte le superfici vetrate con l'utilizzo di pellicole speciali antischeggia;

**Condivise** le motivazioni di proroga contenute nell'atto di indirizzo emanato dall'Amministrazione;

**Tutto ciò premesso e considerato**

**PROPONE**

**APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n.7/2019 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in proposta e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**Concedere** all'A.S.D. Polisportiva Canicatti Sport, P.IVA [OMISSIS...] titolare del contratto di concessione rep. 7820/2013 del servizio di gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale Palazzetto dello Sport Livatino Saetta un'ulteriore proroga contrattuale al fine di consentire alla Società il recupero del danno economico subito derivante dalle chiusure dell'impianto per causa di forza maggiore e funzionale al ripristino dell'equilibrio economico finanziario disposto con determina n.1583/2018

**Determinare** il periodo di proroga sulla base dei periodi di chiusura coattivi derivanti dall'emergenza sanitaria da covid, delle chiusure derivanti dalla necessità di esecuzione di interventi di manutenzione e di adeguamento dell'impianto sportivo, nonché dalla contrazione della domanda da parte dell'utenza abituale, durante i periodi di apertura, che ha causato una diminuzione delle entrate provenienti dal pagamento delle tariffe di concessione;

**Stabilire**, pertanto, un periodo di proroga della durata di anni 2 (due) ritenuto congruo ai fini del ristabilimento dell'equilibrio della componente economica contrattuale derivante dalla concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente provvedimento;

**Dare atto:**

- che la proroga entrerà in vigore dal 04.10.2023 mantenendo le medesime condizioni previste dal contratto rep. n. 7820/2013 e cesserà i suoi effetti in data 04.10.2025;
- che il presente provvedimento comporta una variazione nelle entrate del bilancio comunale da imputare al cap. 2299 derivanti dal pagamento del canone di concessione del valore di € 2.472,00 annuale, per cui l'entrata complessiva in ragione della proroga concessa sarà di € 4.944,00.

**Attestare** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA P.O. n. 6**  
**DR.SSA ANGELA CARRUBBA**

**RICHIAMATO** l'incarico di Responsabile ad Interim della P.O. n. 6, conferito con giusta Determinazione del Segretario Generale n. 27 del 19.01.2022, legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimento non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**NOMINA**, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza, quale Responsabile del Procedimento, l'Istruttore amministrativo dei Servizi Culturali, Ricreativi e Sportivi, il Sig.Petix Giovanni;

**VISTA** la proposta di pari oggetto, formulata dal Responsabile del Procedimento, Sig.Petix Giovanni che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

**CONDIVISE** le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo, così come riportati nella proposta allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;

**RITENUTO** di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;

**RAVVISATA** a tal riguardo la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13-14-15 del C.C.N.L. del 21.05.2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13.04.2018;

**DETERMINA**

**APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n.7/2019 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in proposta e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**Concedere** all'A.S.D. Polisportiva Canicattì Sport, P.IVA [OMISSIS...] titolare del contratto di concessione rep. 7820/2013 del servizio di gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale Palazzetto dello Sport Livatino Saetta un'ulteriore proroga contrattuale al fine di consentire alla Società il recupero del danno economico subito derivante dalle chiusure dell'impianto per causa di forza maggiore e funzionale al ripristino dell'equilibrio economico finanziario disposto con determina n.1583/2018

**Determinare** il periodo di proroga sulla base dei periodi di chiusura coattivi derivanti dall'emergenza sanitaria da covid, delle chiusure derivanti dalla necessità di esecuzione di interventi di manutenzione e di adeguamento dell'impianto sportivo, nonché dalla contrazione della domanda da parte dell'utenza abituale, durante i periodi di apertura, che ha causato una diminuzione delle entrate provenienti dal pagamento delle tariffe di concessione;

**Stabilire**, pertanto, un periodo di proroga della durata di anni 2 (due) ritenuto congruo ai fini del ristabilimento dell'equilibrio della componente economica contrattuale derivante dalla concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente provvedimento;

**Dare atto:**

- che la proroga entrerà in vigore dal 04.10.2023 mantenendo le medesime condizioni previste dal contratto rep. n. 7820/2013 e cesserà i suoi effetti in data 04.10.2025;
- che il presente provvedimento comporta una variazione nelle entrate del bilancio comunale da imputare al cap. 2299 derivanti dal pagamento del canone di concessione del valore di € 2.472,00 annuale, per cui l'entrata complessiva in ragione della proroga concessa sarà di € 4.944,00.

**Attestare** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento  
Giovanni Petix

Funzionario Posizione Organizzativa n. 7  
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)